

ALLEGATO "B" AL N° 294312-265 DI REPERTORIO, NOTAIO GRECO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE A.N.F.F.A.S. - LIONS BRUNO TOSI e MARIO RAVERA Ente Terzo Settore".

SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Busto Arsizio (VA), con indirizzo, attualmente, in Via Piombina n. 16.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come scopo la promozione, la creazione e la gestione diretta e indiretta, di comunità alloggio e centri residenziali per disabili intellettivi o relazionali o comunque per portatori di handicap.

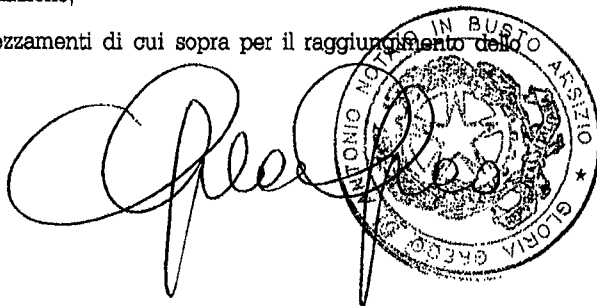
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- alloggio sociale, ai sensi del d.m. Infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e nel rispetto della normativa di settore vigente, così:

- acquisire in proprietà o in diritto di superficie appezzamenti di terreno per la costruzione di immobili idonei al raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione;
- procedere alla costruzione degli immobili sugli appezzamenti di cui sopra per il raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione,

Diego Corbelli



- acquisire in comodato o affitto fabbricati già esistenti che rispecchiano i requisiti idonei al raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato o altro) per il raggiungimento dello scopo sociale della Fondazione;
- gestire le comunità alloggio sia direttamente che affidandone la realizzazione pratica a terzi.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 *bis* ss. cod. civ..

La deliberazione è adottata dall'organo direttivo a maggioranza assoluta.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

- l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale;

DIREZIONE E CONTROLLO

ORGANO DIRETTIVO

5.1. La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 7 (sette) membri ed è così composto:

- dal legale rappresentante pro tempore di Anffas Busto Arsizio APS o da altra persona eletta dall'assemblea della stessa;
- dal legale rappresentante pro tempore dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS";
- da n. 2 (due) membri nominati dal Consiglio Direttivo di A.n.f.f.a.s. Busto Arsizio APS;
- da n. 2 (due) membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS";
- da 1 (uno) membro nominato congiuntamente dal Consiglio Direttivo di A.n.f.f.a.s. Busto Arsizio APS e dal Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS".

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, uno o più esperti chiamati per particolare necessità dal Consiglio Direttivo.

5.2. Salvo diversa disposizione, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Essi durano in carica sino a che il nuovo Consiglio sia insediato.

5.3. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio, quest'ultimo verrà sostituito dal soggetto che aveva disposto la nomina; detto membro così designato scadrà insieme agli altri consiglieri in carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto della legge, ed in particolare delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- nomina il Segretario Generale;
- nomina eventuali esperti che abbiano ad affiancare il Consiglio;
- stabilisce le direttive in ordine al perseguimento dello scopo della Fondazione;
- delibera sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio nei limiti e nell'osservanza delle norme di legge;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sull'ammissione dei disabili da assistere nelle comunità alloggio;
- redige ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché il bilancio sociale.

Diego Comenichia



- delibera sull'accettazione di lasciti testamentari, donazione ed elargizioni in genere;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- compie tutte quelle operazioni che si rendessero necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione (acquisizione degli immobili e delle strutture necessarie, assunzione e licenziamento del personale dipendente, affidamento a terzi della gestione delle attività sociali);
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Nel caso di sopravvenuta inidoneità del disabile assistito, il Consiglio Direttivo esaminerà la situazione venutasi a creare; il Consiglio potrà assumere in merito ogni opportuno provvedimento.

Il Consiglio può delegare al Presidente, al Vice Presidente e/o ai Consiglieri, singoli od in gruppo, costituendo in tal ultimo caso un Comitato Esecutivo, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente mediante invito fatto ai membri del Consiglio a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o - in casi d'urgenza - con invito effettuato mediante strumento che fornisca prova certa di ricezione, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente Statuto, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto viene espresso per appello nominale, salvo che l'argomento non riguardi persone fisiche; nel qual caso la votazione avverrà a scrutinio segreto.

I Consiglieri che esprimono voto contrario alle delibera approvate hanno la facoltà di fare risultare a verbale il proprio voto contrario ed il motivo del dissenso.

Alle sedute del Consiglio può partecipare chiunque il Consiglio stesso ritenga opportuno invitare; costoro non avranno diritto di voto.

Delle delibere del Consiglio e' redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Con la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, se nessuno si oppone, potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le assemblee dell'organo amministrativo potranno tenersi anche con mezzi a distanza, con forme di videoconferenza o audioconferenza.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE

Il Presidente è di diritto il legale rappresentante pro tempore di Anffas Busto Arsizio APS, o altra persona eletta dall'assemblea della stessa. Rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato consigliere ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonchè di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da Enti pubblici e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; può farsi sostituire da un Consigliere, in via prioritaria dal Vice Presidente;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo di amministrazione a tal fine convocato entro 10 (dieci) giorni.

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è di diritto il legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS". Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Diego Comenichia

[Firma]



ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO GENERALE (SE NOMINATO)

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e può anche non farne parte. Egli collabora: - alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con parere consultivo, redige i relativi verbali e li sottoscrive con il Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede congiuntamente il Consiglio Direttivo di A.n.f.f.a.s. Busto Arsizio APS ed il Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS". Gli altri eventuali due membri effettivi e gli altri eventuali due membri supplenti vengono nominati uno da A.n.f.f.a.s. Busto Arsizio APS ed uno dall'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS".

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE "LIONS BRUNO TOSI - MARIO RAVERA ETS".

Il Revisore Unico dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione della fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprime, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

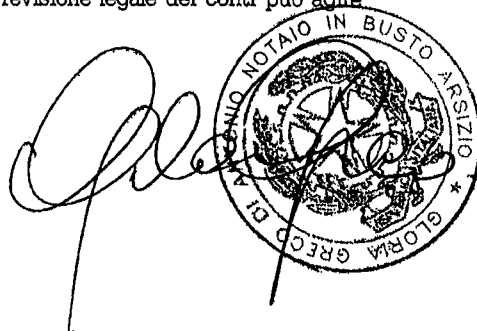
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Delle proprie riunioni il Revisore Unico redige apposito verbale.

Drepp Comunque

TITOLO IV
BILANCIO



BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie su materie disponibili, per le quali non sia previsto l'intervento del p.m., eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro nominato Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alla sede della Fondazione.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Diego Comandini

[Signature]

